

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2286

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie

Presentato il 19 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI ' — 1 — Il presente disegno di legge si propone

a) da una parte, di dare sistemazione ai rapporti di debito-credito che si sono già costituiti e che si costituiranno fino al 31 dicembre 1984 fra l'Istituto postelegrafonico e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e fra questa e la Tesoreria centrale dello Stato per soddisfare l'indifferibile esigenza di assicurare il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali e delle agenzie postali cessato dal servizio, nonostante l'insufficienza — comune, peraltro, a tutti gli istituti previdenziali — dell'apposito fondo gestito dal predetto ente,

b) e, dall'altra parte, di evitare la ricostituzione di notevoli disavanzi nel triennio 1985-1987, senza appesantire la

situazione finanziaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Per il raggiungimento di tali fini, il provvedimento, nell'attesa

dell'unificazione dei ruoli nei quali è attualmente ripartito il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da porre in essere secondo le intese raggiunte al riguardo dal Governo e dalle organizzazioni sindacali di categoria a margine dell'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,

e delle conseguenti decisioni in merito alla sistemazione del « Fondo per il

trattamento di quiescenza al personale di ruolo negli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere », previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed affidato in gestione all'Istituto postelegrafonici;

pone a carico del Ministero del tesoro:

a) un intervento finanziario di 525 miliardi di lire, ripartito in venticinque annualità, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che lo utilizzerà per concedere all'Istituto postelegrafonici un contributo straordinario finalizzato alla eliminazione del corrispondente scoperto della cosiddetta cassa-vaglia al 31 dicembre 1984;

b) ed ulteriori interventi, rispettivamente, di 158.000, 173.000 e 195.000 milioni di lire in ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, per consentire il pareggio della gestione del Fondo di cui innanzi negli stessi anni.

A giustificazione delle dimensioni del disavanzo pregresso e di quello che prevedibilmente si registrerà nel triennio 1985-1987, va posto e tenuto nel giusto rilievo quanto segue.

2. — Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartiene in parte ai ruoli ordinari ed in parte al ruolo degli uffici locali e delle agenzie.

Il pagamento delle pensioni a favore del personale dei ruoli ordinari è effettuato dal Ministero del tesoro, verso anticipazioni che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esegue mensilmente su apposito conto corrente intestato al predetto Dicastero, ai sensi dell'articolo 120 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.

Il pagamento delle pensioni a favore del personale degli uffici locali e delle agenzie è eseguito, invece, dall'Istituto postelegrafonici.

L'Istituto postelegrafonici, istituito con legge 27 marzo 1952, n. 208, si è poi

fuso con l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, assorbendone la gestione previdenziale con le relative riserve (cfr. articolo 5 della legge n. 208 del 1952; articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1952 e decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1953).

L'ente che è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sopravvissuto alla riforma degli enti pubblici attuata nel 1975, in quanto incluso nella tabella degli enti « necessari di cui all'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e figura ora tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 1983 in *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 7 novembre 1983).

A mente degli articoli 2 e 6 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1953, esso provvede alla erogazione del trattamento di quiescenza e di previdenza in favore del personale degli uffici locali, svolge altre attività di tipo assistenziale ed ha, infine, il compito di gestire un vasto compendio immobiliare, costituito da circa 2.800 unità abitative (date in locazione preminentemente al personale postelegrafonico), al cui acquisto fece luogo negli anni dal 1952 al 1966 con i fondi delle riserve matematiche della gestione di quiescenza.

Con la riforma delle ex ricevitorie, varata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed a seguito della fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici con l'Istituto postelegrafonici, disposta dall'articolo 77 dello stesso decreto presidenziale, sono state introdotte nuove norme in materia di quiescenza e di previdenza, istituendo un apposito fondo, al quale è iscritto tutto il personale in servizio presso gli uffici e le agenzie delle poste e delle telecomunicazioni, che assicura a tale personale il trattamento di quiescenza pari a quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.

Il fondo è alimentato dai contributi posti a carico sia del personale e sia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nella misura stabilita, rispettivamente, per i dipendenti civili e per le altre Amministrazioni dello Stato.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1952 prevedeva, inoltre, l'erogazione di un contributo di lire 120 milioni annui per 10 anni, contributo elevato a lire 600 milioni dalla legge 25 gennaio 1960, n. 4.

A quel momento, dai calcoli eseguiti ed in rapporto alla dinamica delle retribuzioni, era prevista l'autosufficienza del fondo per almeno 10 anni: l'articolo 13 della menzionata legge n. 4 del 1960 stabiliva, infatti, la data al 1° gennaio 1970 per la compilazione di un bilancio tecnico per la rideterminazione del contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Sta di fatto che la norma in questione è rimasta inattuata, in quanto le relazioni attuariali dell'Amministrazione e dell'Istituto postelegrafonici, sulle cui risultanze si sarebbe dovuto trovare un punto di incontro per l'aggiornamento del contributo, erano al contrario talmente distanziati nelle conclusioni da far rinviare *sine die* la definizione della vicenda.

Lasciato, pertanto, inalterato il contributo fisso di lire 600 milioni anche successivamente al 1° gennaio 1970, si è venuto a determinare uno squilibrio notevole fra introiti ed erogazioni del fondo, dovuto principalmente alle numerose disposizioni di legge, che hanno esteso i benefici per gli impiegati civili dello Stato agli iscritti al fondo, senza mai prevedere la copertura dei relativi oneri.

Se, infatti, la legge 25 gennaio 1960, n. 4, consentiva il riscatto di tutti i servizi a condizione di favore e con un onere irrisorio a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la successiva legge 1° marzo 1968, n. 249, conglobando alcune indennità aggiuntive nello stipendio, aumentava gli importi delle pensioni, la legge 12 marzo 1968, n. 325 — con il riconoscimento dell'abbuono di 8 o 10 anni di servizio utili ai fini

pensionistici a circa 9.000 dipendenti — finiva per sconvolgere del tutto il livello di « regime » del fondo.

Sono anche da menzionare:

la legge 15 febbraio 1958, n. 46, che estese il diritto alla reversibilità del trattamento di quiescenza ad altre categorie, oltre la moglie ed i figli;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, sul riassetto economico del personale dello Stato con conseguente riliquidazione delle pensioni;

la legge 24 maggio 1970, n. 336, per l'esodo del personale combattente con abbuono di 7 o 10 anni che ha comportato il collocamento a riposo di 3.800 dipendenti degli uffici locali e delle agenzie prima dei tempi e dei limiti previsti dalla normativa generale;

la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che all'articolo 15 prevedeva ricostruzioni di carriera;

la legge 16 novembre 1973, n. 728, che concedeva al personale in servizio un assegno perequativo pensionabile;

il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con modifiche varie che hanno comportato aumento di oneri pensionistici;

la legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha migliorato le quote di aggiunta di famiglia;

la legge 29 aprile 1976, n. 177, per il collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, la rivalutazione delle pensioni e l'aumento della base pensionabile;

la legge 8 giugno 1966, n. 424, che ha consentito l'erogazione della pensione al personale destituito o decaduto;

la legge 9 dicembre 1977, n. 903, che ha esteso ai vedovi la pensione di reversibilità;

la legge 3 aprile 1979, n. 101, con il nuovo trattamento economico per il per-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sonale dipendente dalle aziende delle poste e delle telecomunicazioni;

la legge 7 febbraio 1979, n. 29, sul ricongiungimento delle posizioni assicurative, che in pratica si risolve in un esodo coperto, in quanto il personale ha la possibilità cumulando l'assicurazione INPS con la iscrizione al fondo quiescenza di chiedere il collocamento a riposo al raggiungimento dei 15 o 20 anni di servizio utile;

il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, che ha aumentato le quote di aggiunta di famiglia;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, con aumento del trattamento economico del personale postelegrafonico;

il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha istituito l'assegno integrativo in aggiunta agli assegni familiari;

il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, che ha maggiorato il predetto assegno.

Lo squilibrio finanziario maggiore, comunque, è stato apportato dalla istituzione (legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche) della indennità integrativa speciale che, con il suo collegamento agli indici di variazione del costo della vita, ha fatto salire ad importi non prevedibili l'onere pensionistico.

È pur vero che la legge n. 177 del 1976 ha elevato il contributo a carico del personale e dell'Amministrazione e che quest'ultima ha accordato al fondo un contributo speciale di lire 62 miliardi in valore capitale ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 34, ma il disavanzo accumulato ha assunto proporzioni sempre più allarmanti e la situazione peggiorerà negli anni a venire, come risulta evidente dal prospetto che segue.

FONDO QUIESCENZA.

Risultati di gestione effettivi e previsti.

Anno	Avanzo	Disavanzo	Accumulo disavanzo
(in milioni)			
1974	8.908	—	—
1975	—	20.043	11.135
1976	—	7.230	18.365
1977	—	15.815	34.180
1978	—	27.684	61.864
1979	—	20.182	82.046
1980	—	71.495	153.541
1981	—	28.811	182.352
1982	—	104.000	286.352
1983	—	97.000	383.352
1984	—	141.000	524.352
1985	—	158.000	682.352
1986	—	173.000	855.352
1987	—	195.000	1.050.352

Finora il pagamento delle pensioni è stato assicurato mediante anticipazioni da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con i fondi della cassa vaglia, ma la situazione, ormai irreversibile, postula l'adozione di un provvedimento che affronti e definisca conclusivamente il problema.

A tal fine, l'unica soluzione possibile — anche in vista dell'unificazione dei due ruoli di personale, rivendicata peraltro dalle stesse organizzazioni sindacali di categoria — è sembrata essere quella di sanare il disavanzo ad una data determinata — il 31 dicembre 1987, lasciando per il momento inalterate le competenze proprie dell'Istituto.

Il provvedimento, elaborato secondo i riassunti orientamenti, tocca anche l'amministrazione del patrimonio immobiliare dell'ente previdenziale, costituito per

gran parte in alloggi di pertinenza del fondo quiescenza locati a dipendenti postelegrafonici.

Poiché la gestione degli immobili denota un andamento negativo, tant'è che l'esercizio 1983 ha registrato un disavanzo di circa 1.200 milioni di lire, si è posta l'esigenza di distinguere nettamente la gestione « quiescenza » vera e propria da quella degli immobili.

Sulla scorta di tali considerazioni, nel disegno di legge è prevista la istituzione di una sub-gestione « immobili » autonoma e separata, in modo da addossare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, quindi, al Ministero del tesoro l'onere del pareggio della gestione esclusivamente per la parte riferita al pagamento delle pensioni e da lasciare nell'ambito dell'Istituto i risultati dell'amministrazione del patrimonio immobiliare con le relative attività e passività.

3. — Coerentemente con gli orientamenti e gli obiettivi sopra illustrati e con l'indicazione dei mezzi ritenuti atti a perseguirli, l'annesso disegno di legge,

nell'articolo 1, confermata la competenza dell'Istituto postelegrafonici nella gestione del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, dispone in primo luogo, con effetto dal 1° gennaio 1985, l'istituzione di una sub-gestione, autonoma e separata, per l'amministrazione dei beni immobili di pertinenza della gestione, nonché la nomina di una commissione, costituita da funzionari degli enti interessati all'operazione, per l'accertamento delle attività e passività patrimoniali relative, rispettivamente, alla gestione della quiescenza ed a quella degli immobili;

nell'articolo 2, autorizza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere all'Istituto postele-

grafonici un contributo straordinario di 525 miliardi di lire, ripartito in venticinque annualità, per il ripianamento del disavanzo della gestione al 31 dicembre 1984;

nell'articolo 3, autorizza ancora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contribuire al pareggio della gestione del fondo di cui all'articolo 1 nella misura di 158.000, 173.000 e 195.000 milioni di lire rispettivamente negli anni 1985, 1986 e 1987.

In entrambi i casi contemplati dagli articoli 2 e 3, in considerazione della particolare gravosità dell'onere in relazione alla delicata situazione finanziaria dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni, viene previsto che il Ministero del tesoro rimborsi a questa, con la stessa modulazione annua, le rate dei contributi complessivamente corrisposte all'ente previdenziale;

nell'articolo 4 determina i mezzi con i quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, quindi, il Ministero del tesoro fronteggeranno la spesa posta a loro carico dal provvedimento.

Fermo restando, infine, il principio di carattere generale secondo il quale compete alla concessionaria SIP la gestione delle gettoniere installate presso uffici ed enti pubblici, si rende necessaria una norma (articolo 5) che, nel caso di accertata impossibilità della concessionaria (quale assenza di proprie agenzie *in loco*), ne autorizzi la gestione da parte di personale dipendente dei predetti uffici od enti, in modo da evitare che la stessa continui a formare oggetto di giusta contestazione da parte degli organi di controllo per l'impropria costituzione di gestioni fuori bilancio.

La norma così come formulata tende, pertanto, ad autorizzare una tale gestione stabilendo, nel contempo, il sistema di contabilizzazione separata delle relative operazioni.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con effetto dal 1° gennaio 1985, nell'ambito della gestione del « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere » è istituita una *sub-gestione*, autonoma e separata, per l'amministrazione dei beni immobili appartenenti alla gestione medesima.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, emanato di concerto con quello del tesoro, è nominata una commissione ai fini degli accertamenti, delle ricognizioni e degli adempimenti contabili connessi alla istituzione della *sub-gestione* di cui al precedente comma ed alla imputazione delle attività e passività patrimoniali, alla gestione del Fondo di quiescenza ed alla *sub-gestione* dei beni immobili in relazione alla rispettiva origine.

La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è composta da tre funzionari di detta Amministrazione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Istituto postelegrafonici.

All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al secondo comma del presente articolo, valutato in lire sei milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.

ART. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici un contributo straordinario, nella misura massima di lire 525 mila milioni, che l'ente versa al gestore centrale dei depositi vari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la reintegrazione del « conto corrente infruttifero per il movimento dei fondi inerenti ai servizi dei vaglia, dei risparmi, dei conti correnti e dei buoni postali » delle somme prelevate fino al 31 dicembre 1984 per assicurare il trattamento di quiescenza al personale iscritto al fondo di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso in venticinque annualità nella misura, rispettivamente, di lire 12.860 milioni, di lire 11.790 milioni e di lire 10.520 milioni negli anni 1985, 1986 e 1987 e nella misura costante di lire 22.265 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2009.

Le annualità sono rimborsate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal Ministero del tesoro con la modulazione indicata nel precedente comma e sono, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 3.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata, per il triennio 1985-1987, ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo straordinario a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della gestione del « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere »,

previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Gli importi del contributo straordinario di cui al precedente comma, valutati in lire 158 mila milioni, 173 mila milioni e 195 mila milioni, rispettivamente, per gli anni 1985, 1986 e 1987, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuno degli anni sopraindicati, per essere versati a favore dell'Istituto postelegrafonici.

I relativi versamenti possono essere corrisposti in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3, valutato in complessive lire 170.860 milioni per l'anno 1985, lire 184.790 milioni per l'anno 1986 e lire 205.520 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Gli apparecchi telefonici pubblici a gettoni possono essere installati presso

uffici dell'Amministrazione statale solo se forniti di apposite gettoniere la cui gestione è, di regola, effettuata dalla società concessionaria del servizio telefonico pubblico.

Nei casi di effettiva impossibilità, per la predetta società concessionaria, di gestire il servizio delle gettoniere, da riscontrarsi dal capo dell'ufficio dell'Amministrazione statale interessata, la custodia dei gettoni o del relativo controvalore è affidata, dal capo dell'ufficio stesso, al consegnatario od al consegnatario-cassiere che se ne dà carico, in deroga alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, su apposito registro a pagine numerate nel quale vanno annotate le singole operazioni di riscossione e di pagamento a mano a mano che esse si verificano.